



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI PIACENZA

Il Giudice di Pace di Piacenza, dott.ssa Ljdia Bruno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2671 /2011 R.G. Aff. Cont., riservata all'udienza del giorno 15 febbraio 2012 e vertente

TRA

Re. Matteo omissis che lo rappresenta e difende con mandato a margine dell'atto di citazione..

ATTORE
Ti. Renato
INA Assitalia Assicurazioni s.p.a.

CONTRO

convenuto-contumace
convenuto-contumece

SARA Assicurazioni S.p.a. con sede in Roma via Po n20 in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. omissis dal quale è rappresentata e difesa con mandato in calce dell'atto di costituzione e risposta.

Intervenuto

**OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale-
sinistro**

CONCLUSIONI

I procuratori delle parti chiedono e concludono:

ATTORE:

“Piaccia Al Giudice di Pace Ill.mo, contrariis rejectis, all'esito della esperita istruttoria, verificato quanto asserito dall'attore in narrativa, accertata la responsabilità in capo al convenuto Sig. Ti. Renato in ordine al determinismo del sinistro per cui è lite, quaticati i danni da lesione e quindi il danno biologico residuo all'esponente, la invalidità temporanea totale e

parziale, il danno morale, ed il danno patrimoniale da apese mediche sostenute, condannare così in solido i convenuti a pagare al Re. Matteo, la complessiva somma di euro 19.793,20... Il tutto con il favore di interessi legali e rivalutazione monetaria da di del dovuto all'effettivo soddisfo.

Insisteva perché sia dichiara la inammissbità dell'intervento della Sara Ass.ni nel processo de quo

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e per la fase stragiudiziale SARA Assicurazioni s.p.a:

“Voglia il GdP di Piacenza, in via principale, preso preliminarmente atto della costituzione in giudizio di Sara Ass. quale mandataria di INA Assitalia ed ove occorra ammesso l'intervento volontario della prima per le ragioni tutte esposte nel presente atto di costituzione, dichiarare la domanda attrice improponibile e improcedibile ai sensi degli artt. 145, 148 DLT n.209/05; in subordine, nel merito, liquidare il danno di parte attrice se e nella misura in cui lo stesso sia risultato provato; in ogni caso con vittoria o compensazione delle spese di causa e di CTU”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

dato preliminarmente atto che la presente sentenza viene redatta sulla base del nuovo testo degli artt. 132 co. 2° n°4) cpc e 118 co. 1° disp. att. cpc, come sostituiti, rispettivamente, dall'art. 45 co. 17° e dall'art. 52 co. 5° della legge n° 69 del 18 giugno 2009, in vigore dal 4 luglio 2009.

rilevato che

-il Sig. Rpetti Matteo ha convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Piacenza il Sig. Ti. Renato e l'Assicurazione INA Assitalia S.p.a. onde ottenerne la solidale condanna al risarcimento dei danni subiti in proprio dall'attore in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in data 26 febbraio 2011 in Neviano (PC), via Grazzano, allorché il veicolo Renault Clio tg. BH367TM e condotto dall'attore veniva tamponato dal veicolo Golf tg. BY556CY condotto e di proprietà di Ti. Renato.

Le parti redigevano modulo CID

- l'attore a seguito di sinistro riportava lesioni di cui chiedeva il risarcimento danni

- Si costituiva in giudizio la Sara Ass.ni in qualità di mandataria dell'Assicurazione INA Assitalia s.p.a citata come convenuta e in subordine come intervento adesivo autonomo;

OSSERVA

La presente controversia può essere decisa solo in parte, con sentenza non definitiva, con prosieguo del giudizio in ordine agli altri profili controversi.

L'attore Re. Matteo, a seguito di sinistro stradale, che lo vedeva coinvolto insieme al sig. Ti. Renato proponeva sin dalla fase stragiudiziale domanda di risarcimento alla compagnia del responsabile civile INA Assitalia. Quest'ultima aveva sollevato la propria incompetenza a provvedere ai sensi del comma 1 dell'art. 149 C.A.P. ed aveva invitato il Re. a rivolgersi alla propria assicurazione.

L'attore invece citava in giudizio il sig. Ti. Renato e direttamente la società INA Assitalia, quale assicurazione del responsabile civile chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Si costituiva in giudizio invece Sara Assicurazioni S.p.a in forza di mandato irrevocabile conferito da INA Assitalia s.p.a.. Con tale mandato si attribuisce all'impresa assicuratrice del Re. (danneggiato) il potere di agire in nome e per conto o solo per conto dell'impresa di assicuratrice del responsabile civile, sia nella fase stragiudiziale sia nella fase giudiziale.

La Sara Assicurazione nella medesima costituzione dichiarava anche di intervenire nel processo chiedendo al Giudice di considerare ammissibile il proprio intervenendo adesivo autonomo e lo sollecitava a respingere la domanda del danneggiato per avere lo stesso rivolto la richiesta indennitaria ad impresa assicuratrice non competente secondo l'art. 149 DLT n.209/2005; in subordine, nel merito liquidare il danno se e nella misura in cui lo stesso risulterà provato.

Con ordinanza riservata del 30-11-2011 il giudicante dichiarava la contumacia di Ti. Renato e dell'Assicurazione INA Assitalia infine fissava per precisazione delle conclusioni e discussine. Nell'udienza del 15-2-2012 la causa veniva trattenuta in decisione.

Occorre necessariamente premettere che con la Sentenza interpretativa n. 180/2009, la Corte Costituzionale ha escluso- secondo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 149 DLT 209/2006- che il comma 6 di

detto articolo possa essere interpretato nel senso di precludere al danneggiato la possibilità di agire contro l'assicurazione del responsabile civile, dovendo la norma essere necessariamente intesa nel senso che il danneggiato può scegliere se agire contro il proprio assicuratore oppure contro quello del responsabile civile.

Rileva il giudicante che consentire la scelta al danneggiato solo alla fase giudiziale sarebbe una decisione illogica e ingiustificabile perché all'azione giudiziale deve comunque precedere la richiesta danni, nel forme previste dalla legge; considerato poi che il danneggiato, come non può essere costretto ad agire in giudizio unicamente contro il proprio assicuratore, così non può ritenersi costretto, durante la fase stragiudiziale.

La domanda dell'attore deve, quindi, dichiararsi ammissibile.

Diversamente, non può considerare ammissibile la comparsa di costituzione di Ina Assitalia in nome e per conto o solo per conto dell'Assicurazione del responsabile civile.

Prima di tutto perché così facendo si imporrebbe all'attore una controparte che non ha scelto.

Infatti, se la convenzione tra le imprese (CARD) giustifica l'interesse dell'Assicurazione del danneggiato (in questo caso Sara ASS.) ad intervenire nel giudizio in quanto portatore di un interesse proprio e comunque garantendo maggiormente l'attore in giudizio, diversamente il semplice "mandato" non può legittimare una sostituzione processuale ex art.81 c.p.c.

Questo "mandato con rappresentanza" è una scrittura privata munita di firma a repertorio da notaio con il quale l'impresa SARA Assicurazioni s.p.a intenderebbe giustificare la sua presenza in giudizio, nonostante la stessa non sia stata citata dall'attore/danneggiato che ha optato per l'azione ex art.2043 c.c. Tale scrittura privata con firma autentica, a prescindere dalla loro qualificazione di "procura" con la quale si intende conferire "mandato con rappresentanza" non pare comunque idonea a risolvere il problema della legittimazione a stare in giudizio laddove non sia stata citata dall'attore.

Con il "mandato" le imprese di fatto non conferiscono alcuna procura o mandato poiché l'oggetto della procura riguarda sempre e comunque solo l'attività che la " gestonaria" è comunque obbligata dalla legge a compiere in nome proprio e delle cui obbligazioni risponde in nome proprio.

Difatti la procura recita : *“..conferisce ad ognuno delle imprese di seguito indicate....un mandato irrevocabile a compiere ogni attività, nessuna esclusa, che si rende necessaria per la gestione e la liquidazione del danno nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli artt.141 e 149 .”*

La procura riguarda solo l’ambito delle speciali azioni previste dagli artt. 141 e 149 codice assicurazioni, trasportati e risarcimento diretto e non certo le ordinarie azioni svolte ex art. 144 in forza della procedura dell’art.148.

In ogni caso, come sopra anticipato, la procura rimane comunque atto negoziale che resta nell’ambito della autonomia tra privati e come tale certamente non può incidere sui diritti dei terzi né può modificare le norme processuali che disciplinano la materia in particolare l’art. 81 c.p.c. che in tema di sostituzione processuale prevede che fuori dai casi previsti espressamente dalla legge, nessuno può far vale nel processo un nome proprio un diritto altrui.

Il mandato non è una procura generale e certamente non comporta alcun conferimento di poteri generali alla compagnia gestonaria. La stessa Cassazione ha più volte ribadito che il potere rappresentativo processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite può essere conferito soltanto a colui che sia investito di potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio e poiché al mandatario non sono stati conferiti poteri generali in mancanza di tali poteri è esclusa la legittimazione ad processus del preteso rappresentante (si veda per tutte Cass. sez.Un. 2479/2009).

Completamente diverso è invece ragionamento circa l’ammissibilità dell’intervento volontario dell’Assicurazione Sara s.p.a. (assicurazione del danneggiato).

Come è noto il terzo può intervenire nella causa già pendente tra le parti originarie. L’art. 205 c.p.c. disciplina alcuni tipi di intervento volontario che si distinguono a seconda della connessione tra la situazione giuridica soggettiva di cui il terzo è titolare e che fa valere nel processo e il rapporto giuridico controverso oggetto del processo pendente.

Il primo comma dell’art. 205 c.p.c. disciplina l’intervento principale. Il terzo è titolare di un diritto autonomo rispetto al rapporto controverso, ma connesso con riferimento al petitum o ai fatti costitutivi, proponendo una domanda

giudiziale nei confronti di tutte le parti e fa valere un proprio diritto di cui si afferma titolare.

La norma disciplina anche l'intervento adesivo autonomo nel quale il terzo pur facendo valere un proprio diritto autonomo, propone una domanda nei confronti di una soltanto delle parti originarie. Il diritto fatto vale in giudizio non è incompatibile con quello controverso ma sorge da una **identità di fatto costitutivo o di causa pretendi**. In questo caso nonostante l'autonomia l'intervento si qualifica adesivo perché è spiegato solo nei confronti di una delle parti (come nel caso di specie).

Il terzo può anche intervenire in causa soltanto per sostenere le ragioni di alcune delle parti avendo un interesse giuridicamente apprezzabile, in quanto titolare di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in giudizio o da esso dipendente. In virtù di tale connessione o dipendenza , può sorgere un pregiudizio del diritto di cui il terzo si asserisce titolare, nell'ipotesi di soccombenza della parte originaria adiuvata. Deve essere comunque un interesse giuridicamente tutelabile.

Appare evidente che l'intervento dell'Assicurazione Sara sia inquadrabile nella figura dell'intervento adesivo autonomo, considerato che la SARA assume solidalmente le obbligazioni già in capo all'assicurazione INA Assitalia.

Si tratta infatti di litisconsorzio facoltativo tra le due assicurazioni in quanto esiste connessione per l'oggetto.

Osserva il giudice che in esecuzione dell'art. 13 DPR 254/2006 è stata stipulata una convenzione tra le imprese di assicurazioni ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione dell'indennizzo diretto (CARD).

La convenzione comporta l'assunzione nella veste di "gestionaria quando il risarcimento viene effettuato in tutto o in parte dall'impresa assicuratrice del veicolo civilmente responsabile del sinistro ovvero di debitrice quando i danni provocati dal proprio assicurato responsabile vengono risarciti per suo conto da un'altra impresa che diritto ad essere rimborsata secondo la quota di responsabilità attribuibile al proprio assicurato".

E' proprio dalla convenzione CARD che nasce l'interesse giuridicamente tutelabile dell'Assicurazione SARA ad intervenire nel processo di cui è causa.

La convenzione CARD può a parere del giudice qualificarsi quale delegazione cumulativa titolata non liberatoria ai sensi dell'art. 1268 c.c.

La delegazione è l'incarico conferito da un soggetto, detto delegante, ad un altro soggetto detto delegato, di pagare e di obbligarsi a pagare ad un terzo.

Il termine delegazione vale poi a designare l'operazione complessiva dell'incarico delegatorio e degli atti ad esso collegati.

L'art. 1268 c.c. prevede solo la delegazione passiva quando il delegante è il debitore del delegatario e conferisce l'incarico al delegato al fine di adempiere la propria obbligazione.

Si tratta di un ipotesi di notificazione del soggetto passivo del rapporto obbligatorio che nel caso di specie comporterà l'affiancarsi di un nuovo debitore con conseguente rafforzamento della garanzia patrimoniale del creditore.

Non può certamente parlarsi di delegazione liberatoria che rientra nello schema della novazione soggettiva e dove l'obbligazione del delegato sostituisce quella originaria la quale si estingue. In quest'ultimo caso l'immediata liberazione del debitore originario modifica la posizione del creditore togliendo a quest'ultimo il vantaggio tipicamente connesso alla delegazione. Essa richiede il consenso del creditore.

Nella delegazione cumulativa o non liberatoria vi è la costituzione di una obbligazione che si aggiunge, senza estinguerla all'obbligazione originaria del delegante.

Conseguentemente l'adempimento del delegato è imputato al delegante estinguendo l'obbligazione di quest'ultimo. Pertanto esiste tra l'obbligazione del delegante e quella del delegato un vincolo di solidarietà e le vicende estintive del debito originario incidono sull'obbligazione del delegato e viceversa secondo le regole della solidarietà.

Nella delegazione titolata, come appunto nel caso in esame, il delegato può opporre al delegatario (Re.) le eccezioni relative al rapporto di provvista (tra Assicurazione Ina Assitalia e Assicurazione SARA) e di valuta (tra Ina Assitalia e l'attore).

Nel caso di specie il delegato assume il debito del delegante in ragione della sottoscrizione della convenzione CARD.

Si conclude poi rilevando che la domanda proposta dall'attore, nell'atto di citazione, si estende automaticamente alla compagnia intervenuta come affermato più volte dalla Cassazione (si veda per tutte Cass n.17954/2008).

Il giudicante poi dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza e riserva all'esito del giudizio la statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Piacenza non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2671/2011 R.G., così provvede:

Dichiara ammissibile la domanda proposta in giudizio dall'attore;

Dichiara ammissibile l'intervento volontario proposto dalla società Sara Assicurazioni s.p.a.;

Provvede sul prosieguo del giudizio con separata ordinanza.

Riserva alla sentenza definitiva del giudizio le statuizioni sulle spese.

Così deciso in Piacenza il 4 aprile 2012.

Il Giudice di Pace
Avv. Ljdia Bruno

IL CASO .it
Depositata il 4-4-2012 e pubblicata 11-4-2012